



POSTA INTERNA

**DAP Lecce**  
**e p.c. Direzione Scientifica**

**Oggetto: ID\_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Parere specialistico sulle attività di recupero EoW e sull'operazione di miscelazione.**  
**Osservazioni alle integrazioni documentali inviate dal gestore (prot. ARPA n. 17160 del 13.03.2023).**

In proseguo alla richiesta di supporto formulata dal DAP Lecce con prot. 67409 del 01/10/2021, si fornisce riscontro in merito alla nota in oggetto inviata dal gestore, relativamente alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni del precedente parere di questa UOC prot. n.73304 del 26.10.2022.

**1. ATTIVITÀ DI RECUPERO EOW**

Si prende atto dei chiarimenti in merito alla classificazione giuridica delle operazioni di recupero finalizzate all'EoW. L'osservazione si ritiene superata.

A riguardo delle ulteriori osservazioni si riportano solo quelle che non sono state precedentemente superate:

1

- 3) Contenuti del PMC.** Vista la documentazione tecnica revisionata e l'eliminazione ai riferimenti del DM 5/2/98 le osservazioni precedentemente esposte si ritengono superate, a meno delle seguenti criticità:
- Per le attività di recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi e della plastica sono stati inseriti nel PMC tutti i codici ammessi al trattamento, ma l'elenco dei codici non è coerente con le prescrizioni riportate nei pareri precedenti e nel presente parere, pertanto se ne richiede la revisione ed aggiornamento in relazione alle indicazioni riportate nei pertinenti punti del presente parere.
  - Nonostante quanto riportato nella nota "ID\_VIA 665 Entosal srl. Procedimento ex art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in via Degli Andriani, 12/A a Santa barbara di Galatina (LE). Fg 3 p.IIa 208-IPPC 5.1 e 5.5. Rif: verbale conferenza di servizi Protocollo 0048954/22 del 13/12/2022 - Integrazioni." (nel seguito "nota di integrazioni"), per l'attività di recupero della plastica nel paragrafo del PMC relativo al controllo dei rifiuti in ingresso non sono state aggiunte le indicazioni riportate nella relazione tecnica, in merito alla cernita e alla tipologia di materiale recuperabile.
  - Nel PMC, nonostante quanto riportato nella nota di integrazioni, non risulta inserito un modello di verbale di ispezione generico per macchinari e attrezzature finalizzato a verificare, con frequenza almeno mensile, il corretto funzionamento degli stessi e l'idoneità dei presidi ambientali ove presenti. I verbali dovranno essere registrati e conservati.
- 4) Recupero ferro/acciaio, alluminio e rame:** si riporta il seguente parere.
- per quanto riguarda il recupero di ferro e acciaio e alluminio, si prende atto dell'esclusione dei rifiuti in ingresso costituiti da trucioli e scaglie e della modifica progettuale del sistema di trattamento acque. Tuttavia

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
**UOC Acqua e Suolo**  
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari  
tel. 080 5460211  
e-mail: [acqua.suolo@arpa.puglia.it](mailto:acqua.suolo@arpa.puglia.it)  
[acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- le integrazioni presentate non superano le criticità valutate nel precedente parere, in particolare in merito alla trattazione specifica, codice per codice, che metta in relazione i tipi di inquinanti contenuti nei rifiuti e l'adeguatezza del trattamento ai fini della rimozione. Il lavaggio ad acqua, normalmente previsto anche per i soli rifiuti non pericolosi, non si ritiene sufficiente.
- Pertanto, si conferma parere negativo fino a quando saranno previsti in ingresso rifiuti pericolosi per il recupero del ferro/acciaio e dell'alluminio. Potranno essere ammessi al recupero solo i rifiuti da imballaggio pericolosi provenienti dall'area Z5, previa apposita bonifica e registrazione documentale.
- Per la tracciabilità dei flussi di metalli provenienti da rifiuti oggetto di operazioni R12 effettuato nello stesso impianto (ad esempio ingombranti), non è sufficiente la registrazione su registro di C/S. È necessario contabilizzare giornalmente in documenti interni le frazioni derivanti dal trattamento R12.
  - L'elenco dei codici EER in ingresso per il recupero nei relativi diagrammi di flusso non è stato inserito nella relazione tecnica.
  - Per quanto riguarda l'EoW del rame ai sensi del REG. 715/13, si prende atto della rinuncia del proponente all'esercizio e autorizzazione dell'attività in oggetto, pertanto le precedenti osservazioni si ritengono superate.
- 6) Recupero del ferro e alluminio proveniente dai RAEE.** Si prende atto che sono stati eliminati tutti i codici riferiti ai RAEE, pertanto le osservazioni si ritengono superate.
- 10) Controlli previsti per EoW di carta e cartone.** Vista la rinuncia del proponente ad autorizzare ed esercire l'attività in oggetto, le precedenti osservazioni si ritengono superate.

**11) EoW di rifiuti di plastica.**

- a. Si prende atto che la relazione sull'EOW della plastica è stata aggiornata alle linee guida SNPA 41/2022, tuttavia persistono le criticità evidenziate con il parere precedente, in particolare in relazione alla descrizione dei rifiuti in ingresso.
- b. In merito alla dimostrazione del criterio dettagliato "a" sull'EOW, viste le integrazioni, la descrizione appare generale e qualitativa, sia per la determinazione della caratteristiche di pericolo, sia per l'identificazione dei rifiuti del capitolo 19 12 XX. Data la generalità di questi ultimi codici, il proponente deve indicare gli impianti di provenienza (ad esempio TMB, impianti di miscelazione, scarti delle raccolte differenziate, etc.) ed il tipo di materiale con le caratteristiche di accettazione ai fini del recupero, ad esempio contenuto minimo di plastica o divieto di presenza di sostanze che possono inficiare il recupero. Quanto detto è necessario per ridurre in autorizzazione l'incertezza sui rifiuti potenzialmente inviati a recupero.
- Si chiede inoltre di confermare l'inammissibilità dei rifiuti provenienti dalla smontaggio dei RAEE, così come è stato fatto per il recupero del ferro e alluminio.
- Non si ritengono infine ammissibili contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici nella sezione di recupero della plastica, in quanto rifiuti pericolosi. Tali contenitori potranno essere ammessi al recupero solo se rientranti nei codici degli imballaggi ammessi a trattamento nell'area Z5 e previa bonifica.
- c. Si prende atto della modifica dell'impianto di trattamento acque, tuttavia le integrazioni riportate non si ritengono sufficienti a superare le carenze rispetto alla dimostrazione del criterio dettagliato "b" in merito ai trattamenti previsti. In particolare i trattamenti previsti sono gli stessi che si effettuerebbero per rifiuti non pericolosi. Pertanto, in assenza di modifiche al ciclo produttivo, si chiede di eliminare tutti i rifiuti pericolosi in ingresso.
- d. In merito al criterio dettagliato "e", relativo alla dichiarazione di conformità, si prende atto delle revisioni del PMC al riguardo e l'osservazione si ritiene superata.

2 \_\_\_\_\_

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica  
UOC Acqua e Suolo**

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari  
tel. 080 5460211  
e-mail: [acqua.suolo@arpa.puglia.it](mailto:acqua.suolo@arpa.puglia.it)  
pec: [acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Per quanto sopra esposto, si conferma parere negativo in merito all'EoW ai sensi art. 184-ter comma 3 per il recupero della plastica, fino a quando saranno previsti in ingresso rifiuti pericolosi e rifiuti indicati con i codici EER 19 12 XX (pericolosi e non pericolosi) senza descrizione delle relative caratteristiche e provenienza. Potranno essere ammessi al recupero solo i rifiuti da imballaggio in plastica pericolosi provenienti dall'area Z5, previa apposita bonifica e registrazione documentale.

**5) Recupero imballaggi.** L'attività è inquadrabile come preparazione per il riutilizzo. Si riportano le seguenti osservazioni:

- a. L'osservazione in merito alla classificazione degli imballaggi pericolosi e alle Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, approvate con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021, è stata recepita nel PMC.
- b. Il Gestore nel PMC, come richiesto, ha previsto di applicare la procedura sopracitata per la verifica a campione dei carichi e per il controllo del buon esito delle operazioni di bonifica effettuata, sia per gli imballaggi recuperati, sia per quelli da inviare alle operazioni EoW.
- c. Il Gestore non ha recepito l'osservazione in base alla quale le operazioni di pulizia devono essere eseguite avendo a disposizione un sistema di raccolta delle acque dedicato. Premesso che si rileva una incongruenza tra quanto descritto nella relazione tecnica e quanto riportato nel PMC in merito alla gestione delle acque di lavaggio, si ritiene che tali acque debbano essere collettate e raccolte in apposite cisternette o serbatoi, e non inviate all'impianto di trattamento che serve le altre sezioni di impianto. Questo per la peculiarità dei reagenti e dei rifiuti pericolosi trattati, in coerenza con quanto riportato nella relazione tecnica.
- d. Si prende atto che è stato aggiunto codice EER specifico per la produzione delle acque di lavaggio nel PMC, come richiesto.
- e. Si ribadisce che, ai sensi delle BAT Conclusion 2018 che prevedono la segregazione di flussi di acque diversi e per quanto riportato al precedente punto "c", non si ritiene opportuno inviare le acque di lavaggio all'impianto di trattamento chimico-fisico, ma ogni carico di acque reflue proveniente dalle operazioni di pulizia, per la diversità dei trattamenti, dei reagenti e degli inquinanti, sia un rifiuto non regolarmente prodotto e, pertanto, deve essere campionato e classificato prima dell'avvio a conferimento, così come anche riportato nella relazione tecnica.
- f. Si prende atto che l'osservazione di implementare un registro giornaliero delle attività è stata recepita.

3

Per quanto sopra riportato, si conferma parere negativo fino a che non sia prevista, in tutta la documentazione tecnica, la gestione delle acque di lavaggio univocamente tramite il collettamento dedicato per l'area Z5 in cisternette o serbatoi da gestire in deposito temporaneo ed inviare a smaltimento o recupero tramite caratterizzazione per ogni carico inviato all'esterno. Inoltre, si chiede quale sarà la specifica procedura di pulizia per gli eventuali imballaggi pericolosi per il contenuto di amianto, con particolare riferimento ai presidi per la salute e l'ambiente.

Si riporta che in data 16/09/2023 è entrato in vigore Decreto 10 luglio 2023, n. 119 "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023)". Pertanto, si chiede di etichettare gli imballaggi recuperati con le etichette previste all'art.3 comma 3 del sopracitato decreto.

**Punti da 15 a 19)** risultano superati dalle integrazioni fornite dal Gestore.

## 2. ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE

Il gestore ha rinunciato a svolgere attività di miscelazione.

### Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

### Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari  
tel. 080 5460211  
e-mail: [acqua.suolo@arpa.puglia.it](mailto:acqua.suolo@arpa.puglia.it)  
pec: [acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Quindi, le osservazioni del paragrafo 2 si ritengono superate.

Si rimette per il prosieguo di competenza.

La Dirigente Ambientale  
*Dott.sa F. Lacarbonara*

Il Direttore U.O.C Acqua e Suolo f.f.  
*Dott. V. Musolino*

I funzionari tecnici  
Ing. F. Busseti  
Dott. A.F. D’Aprile

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica  
UOC Acqua e Suolo**  
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari  
tel. 080 5460211  
e-mail: [acqua.suolo@arpa.puglia.it](mailto:acqua.suolo@arpa.puglia.it)  
pec: [acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)